

341626

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito BancoPosta



sul C/C n.

203729

di Euro 259,82

TD 896

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

000000152970806071

Eseguito da:

SCHIFEI TOMMASO
VIALE EUROPA 11 M10
72100 BRINDISI
Deposito Cauzionale 2008

87/169 02 22-07-08 R2
0005 €*259,82*
VCY 0898 €*1,00*
P 0004

AUT,DE/SIBB/E 23890 del 18/12/2007

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

<000000152970806071> 00000259+82> 00203729< 896>

3002-3
100399-3

BRINDISI

10/07/09

EURO

*****67,00*



Unicredit Banca di Roma S.p.A. Capitale sociale € 2.315.574.720,00 - Iscritta al Registro della Imprese di Roma C.F. e P. IVA 0057810057 - Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5576 e rappresentata al Gruppo Bancario Unicredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 31531 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Seie e numero

A 5.910.250.839-12

Pagherà a vista per questo assegno circolare

EURO SESSANTASETTE/00*****

A I.A.C.P. DI BRINDISI



NON TRASFERIBILE **
CENTINAI DECINE

BRINDISI COMMENDA

Unicredit Banca di Roma s.p.a.

VALE FINO A

500 EURO

3002-3
100399-3

BRINDISI

10/07/09

EURO

*****87,72*



Unicredit Banca di Roma S.p.A. Capitale sociale € 2.315.574.720,00 - Iscritta al Registro della Imprese di Roma C.F. e P. IVA 0057810057 - Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 5576 e rappresentata al Gruppo Bancario Unicredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 31531 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Seie e numero

A 5.910.250.840-00

Pagherà a vista per questo assegno circolare

EURO OTTANTASETTE/72*****

A I.A.C.P. DI BRINDISI



NON TRASFERIBILE **
CENTINAI DECINE

BRINDISI COMMENDA

Unicredit Banca di Roma s.p.a.

VALE FINO A

500 EURO



sul C/C n.

203729

di Euro 129,91

TD 896

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

000000152970806374

Eseguito da:

SCHIFEO TOMMASO
VIALE EUROPA 11 M10
72100 BRINDISI
Canone Locazione Giugno/2008

187/169 02 22-07-08 R21

10004 €*129,91*

1VCY 0897 €*1,00*

P 0003

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

td

<000000152970806374>

00000129+91>

00203729< 896>

AUT.DB/SISB/E 23890 del 18/12/2007

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA G.B. CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

Prot. N. 4985 Data

21 MAG. 2009

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 54 del 20/12/1984 e s.m.i. - Trasmissione dati per accertamento e determinazione canone di locazione.

Il/La sottoscritto/a : (cognome) SCHIFEO (nome) TOMMASO

Nato/a a BRINDISI (BR) il 13/05/1935

Residente in BRINDISI via EUROPA n. 11 scala int

C.A.P. 72100 Telefono Codice Fiscale SCHTMS 35 E 13 B 180 V

al fine dell'aggiornamento della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Puglia n. 54 e s.m.i.;

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;

consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

DICHARA

sotto la propria responsabilità, che

- 1) La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- 2) L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto neppure, parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla Legge Regione Puglia n. 54/1984 e s.m.i.

Data 21-05-09

Da compilare in stampatello

G. SchifEO Tommaso
Il/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L'A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L.GS. n. 196/2003, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi; responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile di servizio incaricato

COGNOME		NOME		Professione	Domiliante	Agrario	Fabbricati	Impresa / Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Da compilare in stampatello	
Nato a		Nato a										Pensione
SCHIFEO		TOMMASO		PENSIONATO								10064,88
BUNDS		130535										
SCHITMS35E13B180U												
CITONE		MARIA		PENSIONATO								8605,87
NOICATTANO		020342										
CMNMR442C62F923H												
Nato a		Nato a										
Codice Fiscale		Codice Fiscale										
Nato a		Nato a										
Codice Fiscale		Codice Fiscale										
Nato a		Nato a										
Codice Fiscale		Codice Fiscale										
Nato a		Nato a										
Codice Fiscale		Codice Fiscale										

inoltre, nel prospetto sopra riportato non venga indicato alcun reddito, si intende che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali conviventi in forma continuativa è pari a € 0 (ZERO).

IL/LE DICHIARANTE
 [Firma]

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. _____ da _____ identificato su esibizione di _____

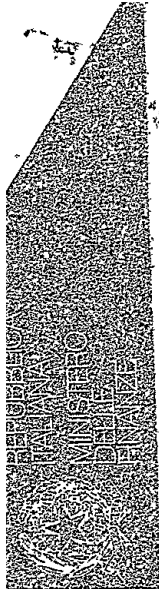
PIÙ IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

in _____

IL FUNZIONARIO

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione.



SCHTMS35E13B180V

CODICE FISCALE

COGNOME SCHIEFO

NOIAE TONNASO

LUOGO DI NASCITA BRINDISI

PROVINCIA BR

2001

SESSO M

DATA DI NASCITA 13/05/1935

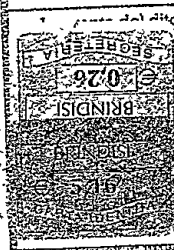
Il Ministro dell'Interno

Cognome... SCHIEFO
Nome... TOMMASO
nato il... 13/05/1935
(atto n. 498 - p. I - S...)
a... BRINDISI...
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... BRINDISI
Via... VIALE EUROPA 11
Stato civile...
Professione... PENSIONATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... m. 1,70
Capelli... CASTANI
Occhi... CERVONI
Segni particolari...



Firma del titolare... *Tommaso Schiefo*
BRINDISI 28/10/2003

IL SINDACO

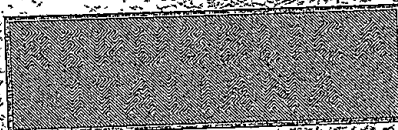


Antonio Cardella
SINDACO

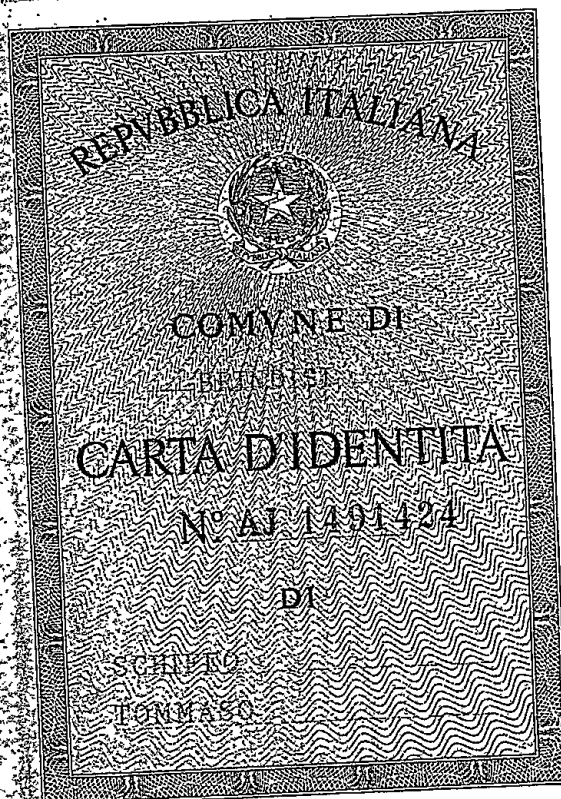


scade il 23/10/2008

AJ 1491424



I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA



099/972929

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 7444

li, 20 AGO. 2009

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:

Assegno n. 5.910.250.839-12- non trasferibile – **UniCredit Banca di Roma-** di € 67,00 (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **SCHIFEO TOMMASO – Viale Europa n. 11/M/10 -BRINDISI.**

Assegno n. 5.910.250.840-00- non trasferibile - **UniCredit Banca di Roma -** di € 87,72 (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Sanatoria L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009 - Sig. **SCHIFEO TOMMASO – Viale Europa n. 11/M/10 -BRINDISI.**

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE INQUILINATO

REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO

Il sottoscritto Schifeo Tommaso, nato a Brindisi il 13.05.1935 assegnatario di un alloggio di ERP [cod. utente: 111. 01.074.3638-0] sito nel Comune di Brindisi [Rione - Bozzano] in viale Europa, 11, scala M, int. 10 dichiara di essere debitore della somma €11. 570,05= giusta notifica di questo IACP del 29.04.2009 prot. 4200 che ad ogni buon conto si allega al presente atto di rateizzazione così determinata:

€11. 570,05= importo dovuto per canoni arretrati decurtato di €3. 000,00= a seguito di adozione di determinazione n° 616 /2009 D di questo IACP e quindi per un importo definitivo pari a €8. 570, 05=. A tal fine, il sottoscritto, chiede di poter estinguere il predetto debito di €8. 570, 05= secondo l'allegato piano di rateizzazione, che è parte integrante ed inscindibile del presente atto, con rata mensile pari a €189,69 a decorrere dal 10. 08.2009 per un totale di n. 48 rate.

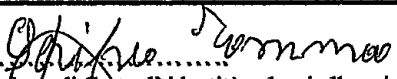
Il sottoscritto si impegna altresì a corrispondere gli interessi secondo quanto stabilito per legge, il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute per canoni di locazione.

Il sottoscritto dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi sopra citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, il sottoscritto si dichiara consapevole che la inottemperanza a quanto sopra indicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà la decadenza della regolarizzazione del rapporto locativo e l'annullamento della presente rateizzazione, se non pagata entro i termini previsti della legge regionale n. 5 del 16.03.2009, con conseguente espletamento da parte dello IACP delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto si impegna, quindi a corrispondere la complessiva somma di €9. 105,23= (Euronovemilacentocinque/23.) meglio dettagliata in:

- 1) €8. 570,05= per canoni arretrati sino a tutto il 30.04.2009;
- 2) €535,18 quale importo dovuto per interessi.
- 3) in n°48 rate mensili di €189,69.

L'assegnatario/... 

Identificato/ a su esibizione di Carta d'identità che si allega in copia al presente atto di rateizzazione.

Brindisi, 10.08.2009.

L' Istruttore amministrativo
(Rag. Francesco Crusi)

Il Responsabile del Settore
(Dott. Franco Stasi)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.GS. n. 196/2003

L' I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 13 del D. L. LGS n. 196/2003, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue:

- 1- Il trattamento dei dati forniti dalla S.V, è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP;
- 2- Il conferimento dei dati da parte della s.v, è obbligatorio per disposizioni normative (leggi e regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale;
- 3- Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
- 4- I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
- 5- Ai sensi di cui all'art. 7 del D.L. GS. N. 196/2003, la S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
- 6- Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi e che il responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Francesco Crusi.

Allegati:

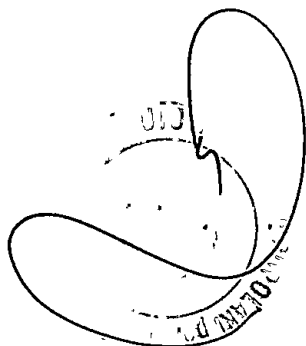
- A) - Copia di comunicazione del 29.04.2009;
- B) - Copia di piano di rateizzazione;
- C) - Fotocopie di versamento

PIANO DI AMMORTAMENTO

Richiedente: SCHIFEO TOMMASO
Codice fiscale: SCHTMS35E13B180V

Capitale: 8.570,05
Tasso: 3,0000%
Anni: 4
Numero rate: 48
Tipo rata: Mensile
Totale interessi: 535,18
Data erogazione: 10/07/2009

Scadenza	Num.	Rata	Quota cap.	Quota int.	Deb. residuo	Deb. estinto
10/08/2009	1	189,69	168,27	21,43	8.401,78	168,27
10/09/2009	2	189,69	168,69	21,00	8.233,10	336,95
10/10/2009	3	189,69	169,11	20,58	8.063,99	506,06
10/11/2009	4	189,69	169,53	20,16	7.894,45	675,60
10/12/2009	5	189,69	169,96	19,74	7.724,50	845,55
10/01/2010	6	189,69	170,38	19,31	7.554,12	1.015,93
10/02/2010	7	189,69	170,81	18,89	7.383,31	1.186,74
10/03/2010	8	189,69	171,23	18,46	7.212,07	1.357,98
10/04/2010	9	189,69	171,66	18,03	7.040,41	1.529,64
10/05/2010	10	189,69	172,09	17,60	6.868,32	1.701,73
10/06/2010	11	189,69	172,52	17,17	6.695,80	1.874,25
10/07/2010	12	189,69	172,95	16,74	6.522,85	2.047,20
10/08/2010	13	189,69	173,39	16,31	6.349,46	2.220,59
10/09/2010	14	189,69	173,82	15,87	6.175,64	2.394,41
10/10/2010	15	189,69	174,25	15,44	6.001,39	2.568,66
10/11/2010	16	189,69	174,69	15,00	5.826,70	2.743,35
10/12/2010	17	189,69	175,13	14,57	5.651,58	2.918,47
10/01/2011	18	189,69	175,56	14,13	5.476,01	3.094,04
10/02/2011	19	189,69	176,00	13,69	5.300,01	3.270,04
10/03/2011	20	189,69	176,44	13,25	5.123,57	3.446,48
10/04/2011	21	189,69	176,88	12,81	4.946,68	3.623,37
10/05/2011	22	189,69	177,33	12,37	4.769,36	3.800,69
10/06/2011	23	189,69	177,77	11,92	4.591,59	3.978,46
10/07/2011	24	189,69	178,21	11,48	4.413,38	4.156,67
10/08/2011	25	189,69	178,66	11,03	4.234,72	4.335,33
10/09/2011	26	189,69	179,11	10,59	4.055,61	4.514,44
10/10/2011	27	189,69	179,55	10,14	3.876,06	4.693,99
10/11/2011	28	189,69	180,00	9,69	3.696,06	4.873,99
10/12/2011	29	189,69	180,45	9,24	3.515,61	5.054,44
10/01/2012	30	189,69	180,90	8,79	3.334,70	5.235,35
10/02/2012	31	189,69	181,36	8,34	3.153,35	5.416,70
10/03/2012	32	189,69	181,81	7,88	2.971,54	5.598,51
10/04/2012	33	189,69	182,26	7,43	2.789,27	5.780,78
10/05/2012	34	189,69	182,72	6,97	2.606,55	5.963,50
10/06/2012	35	189,69	183,18	6,52	2.423,38	6.146,67
10/07/2012	36	189,69	183,63	6,06	2.239,75	6.330,30
10/08/2012	37	189,69	184,09	5,60	2.055,65	6.514,40
10/09/2012	38	189,69	184,55	5,14	1.871,10	6.698,95
10/10/2012	39	189,69	185,01	4,68	1.686,08	6.883,97
10/11/2012	40	189,69	185,48	4,22	1.500,61	7.069,44
10/12/2012	41	189,69	185,94	3,75	1.314,67	7.255,38
10/01/2013	42	189,69	186,41	3,29	1.128,26	7.441,79
10/02/2013	43	189,69	186,87	2,82	941,39	7.628,66
10/03/2013	44	189,69	187,34	2,35	754,05	7.816,00
10/04/2013	45	189,69	187,81	1,89	566,24	8.003,81
10/05/2013	46	189,69	188,28	1,42	377,97	8.192,08
10/06/2013	47	189,69	188,75	0,94	189,22	8.380,83
10/07/2013	48	189,69	189,22	0,47	0,00	8.570,05



Simona Maria
Schiffo Tommaso

STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 - 72100 BRINDISI - Tel. 0831/516155 fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella DE TARANTO

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Della Provincia di brindisi
Via G.B. Casimiro, 27
72100

BRINDISI

BRINDISI	
L.A.C.P.	
Prot. N.	12754
Data	16/9/2008

Brindisi li, 11 settembre 2008

Oggetto : Riscontro Vs comunicazione del 9 settembre 2008 Prot. N. 12454.

In riscontro alla Vs nota del 9/09/08, Prot. N. 12454, si fa presente che, probabilmente per mero errore dell'Istituto, nell'elenco riportato nella nota figurano i seguenti nominativi per i quali la procedura amministrativa è già stata da Voi sospesa con nota del 11 agosto 2008 n. Prot. 11213:

1. MARTINA MARIA
2. CORSANO COSIMA
3. SCHIFEI TOMMASO
4. MOLICA GIANCARLO
5. GUZZON PAOLO
6. CAVALERA LUIGI
7. CARRISI LUIGI
8. DE GIORGI COSIMO

15 SET. 2008



Pertanto, in riferimento ai suddetti nominativi, la Vs nota sarà considerata senza effetto alcuno, essendo superata dalla nota richiamata. All'uopo allego alla presente Vs comunicazione, anticipata a mezzo fax, dell'11/08/08 riportante l'elenco con i nominativi dei miei assistiti per i quali è stata sospesa la procedura amministrativa.

Colgo altresì l'occasione, così come già richiesto con mia nota dell'11/08/2008, per sollecitarVi affinché vogliate disporre la sospensione della procedura anche per i nominativi sotto riportati, poiché anche per essi lo scrivente procuratore ha formato gli stessi scritti che hanno importato la sospensione per gli altri assegnatari trovandosi nelle stesse circostanze:

1. FERENTE DORINA
2. MUOIO MARCELLO

Si rileva, infine, che nell'elenco riportato nella Vs nota del 9/09/08, Prot. N. 12454 in **riscontro**, è presente il nominativo dell'assegnatario **Sig. CARBONE Antonio**, nei confronti del quale, tuttavia, l'Istituto non ha mai formato alcuna missiva in riscontro alla mia nota del 25/08/08 (in sostanza non c'era nel plico ricevuto, ma se si ritiene opportuno, anche per questo caso si potrebbe fare direttamente una sospensione all'esito della proposta avanzata).

In attesa di un riscontro, porgo distinti saluti.

Si allega: nota dell'Istituto dell'11/08/08; nota dello scrivente dell'11/08/08.

Avv. Fabio LEOCI

e-mail: lawfabioleoci@libero.it

STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 – 72100 BRINDISI – Tel. 0831/516155 fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Antonella DE TARANTO

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Organo di Revisione Contabile

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Responsabile del Settore Legale

Via G. B. Casimiro n.27

72100

BRINDISI

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

In persona del Sindaco pro tempore

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Spett.le

COMUNE DI BRINDISI

Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case

Piazza Matteotti

72100

BRINDISI

Brindisi lì, 5 agosto 2008

Oggetto: riscontro nota del 31/07/2008 Prot.10883 Sig. SCHIFEO Tommaso.

Sempre in nome e per conto del Sig. SCHIFEO Tommaso, riscontro la nota in oggetto, al fine di precisare quanto segue.

Prendo atto di quanto affermato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi nella nota del 31/07/2008 al n. di Prot. 10883 e, atteso le argomentazioni e la natura di quanto ivi dedotto, non posso che contestarne integralmente il contenuto, sia per come esposto sia soprattutto sotto il profilo prettamente giuridico connesso al caso che ci occupa.

Doverosamente, mi coglie l'obbligo di brevemente argomentare, quanto meno per precisare la posizione del mio assistito, deducendo gli aspetti che ritengo rilevanti con particolare riferimento alla materia giuridica trattata.

In via preliminare, ritengo opportuno precisare taluni principi generali di diritto evidentemente sfuggiti all'attenzione dell'Ente di gestione delle Case Popolari.

Innanzitutto, il mio assistito non ha avanzato delle mere richieste all'Istituto, bensì ha precisamente eccepito, ovvero fatto valere, dei DIRITTI SOGGETTIVI, riconosciuti dall'Ordinamento Giuridico e dunque dalla Legge.

All'uopo, giova rammentare la esistenza "**delle fonti del Diritto**" che, a chi di diritto si intende, disciplina la valenza delle leggi nel nostro ordinamento giuridico, così come, in riferimento ai rapporti tra le fonti del diritto, esistono il Criterio della Gerarchia delle Fonti, il Principio della Riserva di Legge, ed infine il Criterio Cronologico. Il *principio della riserva di legge* si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria. La *riserva di legge* ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento. Tanto brevemente rammentato, al fine di sottolineare che **la prescrizione**, quale diritto soggettivo previsto nella più importante Legge dello Stato, il Codice Civile, non può essere in alcun modo limitato da altre fonti del diritto salvo una legge dello Stato, alla stessa stregua dell'istituto giuridico **della custodia** che, come noto al Responsabile del Settore Legale alla quale la presente è indirizzata, cristallizza diritti ed obblighi tra le parti. Al più, come richiesto dal **Sig. SCHIFEO Tommaso** nella mia precedente nota, i diritti nascenti dalle disposizioni di legge richiamate, possono formare oggetto di comune volontà ai fini transattivi, naturalmente con reciproche concessioni delle parti, ma non possono essere negati per un atto d'imperio che non sia quello del legislatore. Per altro, debbo comunque sottolineare che codesto Ente non è assolutamente estraneo al rapporto di custodia, giacché tale rapporto, con più atti e fatti posti in essere dall'Istituto, ha nel passato riconosciuto piena e legittima titolarità agli assegnatari (all'uopo, si vedano per esempio le varie autorizzazioni rilasciate per la esecuzione di lavori, e da ultima, quella a firma dell'attuale Direttore Generale del 08/11/2006). In ordine poi alla presunta richiesta del mio assistito di voler modificare quanto prescritto dalla Legge Regionale, appare di palmare evidenza che una tale prerogativa è lungi dall'essere nemmeno sfiorata dal medesimo (Vd. penultimo capoverso della mia precedente nota già citata alla pag.3). Che codesto Ente debba attenersi alle prescrizioni di legge, è fatto incontestabile, pur tuttavia, nella applicazione rigorosa delle disposizioni in materia, non può non tenersi da conto né i diritti degli assegnatari, né soprattutto le mancanze di chi avrebbe dovuto provvedervi (rammento che sono trascorsi oltre 20 anni senza alcuna attività da parte dei destinatari della presente). Ad ogni buon conto, nella formale legittimità di quanto previsto dalla Legge Regionale in oggetto, il fatto stesso che la stessa non preveda o meglio non comprima altri diritti pur previsti e tutelati dall'ordinamento giuridico, è senza dubbio indice di piena legittimità del mio assistito a far vale tali diritti, contrariamente a quanto asserito nella nota in riscontro, ove si vorrebbe ipotizzare che, lì dove una norma generale non preveda ... *altro*.... altro non si debba fare (sic!). Anzi, a maggior ragione, in ossequio di un silenzio legislativo della Regione (in ordine alla data da cui far partire la morosità pregressa ed in riferimento alla intervenuta prescrizione del diritto che non può "resuscitare"), nulla osta affinché la disposizione venga eseguita *secundum lege*, poiché se la ratio dell'art. 60 L.R. Puglia n.1 del

12\01\2005 fosse stata quella di non consentire al cittadino di vantare diritti previsti dall'ordinamento giuridico, o comunque avesse voluto derogare esplicitamente alle norme di legge vigenti, certamente avrebbe dovuto prevedere tale atipica ipotesi ed esplicitarla in modo chiaro: in mancanza, è evidente che la norma deve essere applicata in armonia con la legge vigente, e dunque a far data di cinque anni addietro (per altro, anche lì dove avesse voluto far resuscitare un diritto prescritto, in ossequio a quanto dedotto innanzi sulla riserva di legge, la Regione non avrebbe mai potuto legiferare in tal senso). Priva di pregio giuridico, ancorché di logicità consequenziale, si appalesa il periodo di cui al secondo capoverso della nota in riscontro, nella parte in cui mal si comprende la evidenziata cronologia della disposizione normativa ed ancor più la specialità del carattere. In argomento, mi sembra di aver già sufficientemente argomentato con oggettiva motivazione giuridica e, salvo relazione preparatoria alla legge, non mi pare correttamente formulata una interpretazione normativa che esula dal mero principio *in claris non fit interpretatio*, benché in realtà non si comprenda neanche l'asserzione oggetto di riscontro che ritengo irrilevante nel caso che ci occupa. Infine, anche per quanto attiene il termine breve di rateizzazione, lungi dal pretendere una modifica della disposizione, in questo caso, effettivamente, si manifestava semplicemente una mera opportunità, e tanto sulla base sia delle oggettive circostanze caratterizzanti i soggetti di cui trattasi, sia in ossequio ad una normativa dello stato (legge – quadro) in materia di edilizia residenziale pubblica che prevede un termine minimo di rateizzazione nel caso di morosità di 5 anni ed uno massimo di 10 anni. A tale ultimo proposito, la legge cui mi riferisco e di cui avevo citato l'art.19 nella mia precedente nota, è chiaramente il **Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972 n.1035**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.58 del 3 marzo, in vigore. Proprio in ossequio alle disposizioni di legge in materia, la presente viene anche indirizzata all'organo di controllo contabile dell'Ente, poiché, se è vero che lo IACP si ritiene creditore delle somme richieste nella parte pari al 30%, è anche vero che tali somme devono necessariamente risultare nei bilanci dell'Ente stesso, alla singola voce specifica, e dunque risultare nelle scritture contabili. E d'altronde, la stessa disciplina richiamata prevede che annualmente sia espletata specifica attività finanziaria contabile sia per quanto riguarda eventuali congruagli sia per le morosità, sia finanche per la revisione dei canoni. Orbene, secondo quanto esposto, siccome il credito (presunto) dovrebbe essere meglio individuato nei relativi bilanci, il **Sig SCHIFEO Tommaso**, mio tramite, fa esplicita richiesta di consultare i bilanci dello IACP a partire dall'anno 1987 sino ad oggi, nella parte in cui risulta portatore di interesse, anche tramite proprio consulente di fiducia, e se del caso ai sensi e per gli effetti della L.241\90 che si invoca. Per quanto poi attiene alla affermazione nella nota in riscontro al primo capoverso della seconda pagina ed afferente al fatto che la richiesta di regolarizzazione è stata prodotta dal **Sig. SCHIFEO Tommaso** quale legittimo assegnatario, vanno, anche in questo caso doverosamente e necessariamente, chiariti due fondamentali aspetti: 1) innanzi tutto, la predisposizione della richiesta è stata materialmente compilata dall'Ente in ogni sua parte, ivi comprese le citazioni di legge, mancando tuttavia di esplicitare cosa effettivamente la legge dicesse sul punto e, dunque, mancando il presupposto della legale conoscenza (oltre che alla trasparenza amministrativa); 2) in secondo luogo, il mio assistito non contesta la volontà di regolarizzare la sua posizione, bensì la quantificazione delle somme richieste aggiungendo la volontà di far valere diritti acquisiti nel frattempo ed imputando comunque la assenza ultraventennale di un atto simile direttamente allo IACP o al Comune di riferimento.

Sul secondo capoverso della nota in riscontro attinente le modalità di calcolo, mi pare di essermi espresso sufficientemente anche con l'interrogazione dell'Organo di controllo contabile che vorrà dunque fornire gli opportuni chiarimenti, tuttavia, si rileva anche che non compete a questa difesa l'onere di prendere visione di tabulati giacché, con la precedente nota e facendo riferimento alla Legge DPR del 30\12\1972 n.1035, il **SCHIFEO Tommaso** ha contestato specifiche voci ed ha richiesto non tanto il computo matematico, quanto i criteri di applicazione dello stesso. E' evidente che lo IACP dovrà dar contezza scritta della metodologia adottata e prendere posizione in riferimento a quanto contestato sia nella precedente nota (Vd. pag.2 ai n.1, 2 e 3 riferiti alle quote) che in quella odierna (Vd. previsione in bilancio delle somme a credito). Ciò meglio chiarito, senza che le presenti deduzioni vogliano essere necessariamente incontestabili, mi pare di aver comunque precisato la posizione del Sig. **SCHIFEO Tommaso**, rispetto al quale sussistono legittime richieste che richiedono quanto meno una più approfondita analisi sia di fattibilità che in termini meramente di diritto e per la quale, si rinnova nuovamente l'invito ad una concertazione per la risoluzione del caso con tutte le parti meglio identificate in indirizzo. Restiamo pronti alla sottoscrizione del contratto, come d'altra parte manifestato con la precedente lettera ed avallato dal pagamento dei bollettini postali aventi causale la cauzione per il contratto, salvo conguaglio, purché venga correttamente individuata la somma eventualmente accertata a debito del mio assistito in ossequio a quanto sin qui dedotto. Attesa la minacciata azione di cui all'art.22 della L.R. 54\84, **si invita ed al contempo diffida** lo IACP dal non intraprendere azioni che possano essere considerate, alla luce delle argomentazioni svolte, del tutto temerarie e fuori luogo, poiché tutti gli assegnatari che trovansi nella medesima situazione, mio tramite, saranno costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria competente per la tutela dei propri diritti, anche quella deputata all'accertamento di condotte rilevanti per altri rami del diritto, il tutto con enorme aggravio per l'erario pubblico.

Infine, si contesta integralmente il prospetto di calcolo dei canoni pregressi illustrati dall'Istituto ed allegati alla nota in riscontro, poiché innanzi tutto, non risulta corrispondente al vero che il mio assistito sia da considerarsi moroso stante l'inadempimento dell'Ente in indirizzo come innanzi dedotto, ed in secondo luogo, i criteri di calcolo non tengono in alcun conto di quanto previsto dalla legge in materia e di tutte le riduzioni dovute per gli esoneri delle spese gravanti sullo IACP ma in realtà onerate dall'assegnatario (come meglio sopra illustrato), oltre naturalmente la legittimità formale del credito risultante dalle scritture contabili e l'assoluta omissione della considerazione del reddito effettivo degli assegnatari.

In tal senso, vuolsi ricordare che il **SCHIFEO Tommaso** non risulta inadempiente nei confronti dell'Ente in quanto sarebbe stato onere, ed in effetti lo è, gravante su quest'ultimo quello di attivare le procedure per la sottoscrizione dei contratti con gli assegnatari ovvero alla regolarizzazione del rapporto locativo in ossequio delle leggi susseguitesesi nel tempo, mentre invece, lo IACP di Brindisi nulla ha fatto, per oltre 20 anni.

Distinti saluti.

Avv.  **LEOCI**

**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. 10883

Brindisi, 31-7-2008

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

Studio Legale Avv.Fabio Leoci
Via P.Romano, 13
72100 Brindisi

e.p.c; Sig.Sindaco Comune di Brindisi
Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Responsabile Settore Patrimonio-Casa
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Dott.Domenico De Stradis
Responsabile Settore Legale Iacp
Sede

Oggetto: Legge Regione Puglia n.1 del 12.1.2005 –art.60 – Legge Regione Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 –comma 20 – Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di erp sito in Brindisi al **Viale Europa n° 11/M/10–Sig. SCHIFEO Tommaso.**

Si fa seguito e riferimento alla vs/ nota del 22/7/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/7/2008 al n° 10417 di protocollo.

A tal proposito si fa presente, preliminarmente, alla S.V., che questo Istituto non può accogliere le Sue richieste in merito al rapporto di custodia e quelle connesse e consequenziali, in quanto totalmente estraneo ad esso. Né può dare corso ad alcun provvedimento modificativo di quanto prescritto dalla legge in merito alla procedura ed alla quantificazione delle somme maturate per canoni arretrati, così come comunicati al Sig. **SCHIFEO Tommaso** poiché non previsto, in alcun modo, nella vigente legislazione della Regione Puglia e/o riconducibili alle normative citate dalla S.V. delle quali, peraltro, vengono solo citati articoli privi dei riferimenti di legge.

Si comunica, inoltre che non può essere accolta la richiesta di prescrizione, in quanto il legislatore è intervenuto non solo a posteriori, ma soprattutto ponendo in essere un intervento di carattere eccezionale di sanatoria, ancorando la determinazione delle somme arretrate a parametri predeterminati e vincolanti ai fini esclusivi della regolarizzazione del rapporto locativo. Né, infine, è possibile accedere alla richiesta di maggiori rateizzazioni atteso che le leggi regionali in questione ne prevedono espressamente modalità diverse.

A ciò si aggiunga che la regolarizzazione, ai sensi delle leggi suindicate, è stata richiesta proprio dal suo cliente Sig. **SCHIFEO Tommaso** con istanza del 24/6/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/6/2008 al prot. n° 8102, istanza nella quale, tra l'altro viene assunto e sottoscritto "l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art.60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12.1.2005".

Per quanto concerne, ancora, le modalità di determinazione del canone, la quantificazione dell'importo computato sul 30% del totale (calcolato nel rigoroso rispetto delle specifiche norme della Legge Regione Puglia n.54/84 e s.m.i.) ed ogni ulteriore chiarimento richiesto, si conferma che la S.V. potrà prendere visione dei dati e dei relativi tabulati, tra i quali, in allegato, si invia copia del prospetto analitico delle somme dovute dal Sig. **SCHIFEO Tommaso** e, nel caso, estrarne copia in collaborazione con il Sig. Cosimo Cannalire –responsabile del procedimento amministrativo.

Ciò premesso si comunica che il suo cliente potrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presentarsi negli Uffici del Settore Inquilinato di questo Iacp per la stipula del contratto di locazione solo dopo aver provveduto, preliminarmente, a versare secondo le modalità previste dalla legge, le somme arretrate così come notificate da questo Ente nonché gli assegni circolari non trasferibili per gli importi relativi alla tassa di registrazione e per il corrispettivo delle marche da bollo.

Si avverte, infine, che in caso di inottemperanza, trascorsi giorni 7 (sette) dalla presente, il Settore Legale di questo Istituto provvederà ad avviare le procedure ex art.22 della Legge Regione Puglia n.54/84 per il rilascio dell'alloggio.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Iacp –Tel.n.0831-225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Mario Quarta

121

**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. 12455

Brindisi, 24 SET. 2008

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

Studio Legale Avv.Fabio Leoci
Via P.Romano, 13
72100 Brindisi

e.p.c;

Sig.Sindaco Comune di Brindisi
Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Responsabile Settore Patrimonio-Casa
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Dott.Domenico De Stradis
Responsabile Settore Legale Iacp
Sede

Oggetto: Legge Regione Puglia n.1 del 12.1.2005 –art.60 – Legge Regione Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 –comma 20 – Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di erp sito in Brindisi al **Viale Europa n° 11/M/10–Sig. SCHIFEO Tommaso.**

Si fa seguito e riferimento alla vs/ nota del 22/7/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/7/2008 al n° 10417 di protocollo.

A tal proposito si fa presente, preliminarmente, alla S.V., che questo Istituto non può accogliere le Sue richieste in merito al rapporto di custodia e quelle connesse e consequenziali, in quanto totalmente estraneo ad esso. Né può dare corso ad alcun provvedimento modificativo di quanto prescritto dalla legge in merito alla procedura ed alla quantificazione delle somme maturate per canoni arretrati, così come comunicati al Sig. **SCHIFEO Tommaso** poiché non previsto, in alcun modo, nella vigente legislazione della Regione Puglia e/o riconducibili alle normative citate dalla S.V. delle quali, peraltro, vengono solo citati articoli privi dei riferimenti di legge.

Si comunica, inoltre che non può essere accolta la richiesta di prescrizione, in quanto il legislatore è intervenuto non solo a posteriori, ma soprattutto ponendo in essere un intervento di carattere eccezionale di sanatoria, ancorando la determinazione delle somme arretrate a parametri predeterminati e vincolanti ai fini esclusivi della regolarizzazione del rapporto locativo. Né, infine, è possibile accedere alla richiesta di maggiori rateizzazioni atteso che le leggi regionali in questione ne prevedono espressamente modalità diverse.

A ciò si aggiunga che la regolarizzazione, ai sensi delle leggi suindicate, è stata richiesta proprio dal suo cliente Sig. **SCHIFEO Tommaso** con istanza del 24/6/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/6/2008 al prot. n° 8102, istanza nella quale, tra l'altro viene assunto e sottoscritto "l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art.60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12.1.2005".

Per quanto concerne, ancora, le modalità di determinazione del canone, la quantificazione dell'importo computato sul 30% del totale (calcolato nel rigoroso rispetto delle specifiche norme della Legge Regione Puglia n.54/84 e s.m.i.) ed ogni ulteriore chiarimento richiesto, si conferma che la S.V. potrà prendere visione dei dati e dei relativi tabulati, tra i quali, in allegato, si invia copia del prospetto analitico delle somme dovute dal Sig. **SCHIFEO Tommaso** e, nel caso, estrarne copia in collaborazione con il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile del procedimento amministrativo.

Ciò premesso si comunica che il suo cliente potrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presentarsi negli Uffici del Settore Inquilinato di questo Iacp per la stipula del contratto di locazione solo dopo aver provveduto, preliminarmente, a versare secondo le modalità previste dalla legge, le somme arretrate così come notificate da questo Ente nonché gli assegni circolari non trasferibili per gli importi relativi alla tassa di registrazione e per il corrispettivo delle marche da bollo.

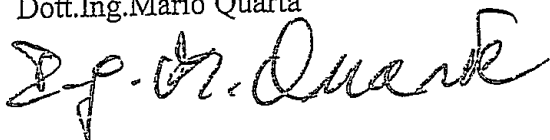
Si avverte, infine, che in caso di inottemperanza, trascorsi giorni 7 (sette) dalla presente, il Settore Legale di questo Istituto provvederà ad avviare le procedure ex art.22 della Legge Regione Puglia n.54/84 per il rilascio dell'alloggio.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Iacp - Tel. n. 0831-225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Mario Quarta




Can

**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. 12455

Brindisi, 29 SET. 2008

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

e.p.c;

Studio Legale Avv.Fabio Leoci
Via P.Romano, 13
72100 Brindisi

Sig.Sindaco Comune di Brindisi
Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Responsabile Settore Patrimonio-Casa
Comune di Brindisi - Piazza Matteotti
72100 Brindisi

Dott.Domenico De Stradis
Responsabile Settore Legale Iacp
Sede

Oggetto: Legge Regione Puglia n.1 del 12.1.2005 –art.60 – Legge Regione Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 –comma 20 – Regularizzazione rapporto locativo alloggio di erp sito in Brindisi al **Viale Europa n° 11/M/10–Sig. SCHIFEO Tommaso.**

Si fa seguito e riferimento alla vs/ nota del 22/7/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/7/2008 al n° 10417 di protocollo.

A tal proposito si fa presente, preliminarmente, alla S.V., che questo Istituto non può accogliere le Sue richieste in merito al rapporto di custodia e quelle connesse e consequenziali, in quanto totalmente estraneo ad esso. Né può dare corso ad alcun provvedimento modificativo di quanto prescritto dalla legge in merito alla procedura ed alla quantificazione delle somme maturate per canoni arretrati, così come comunicati al Sig. **SCHIFEO Tommaso** poiché non previsto, in alcun modo, nella vigente legislazione della Regione Puglia e/o riconducibili alle normative citate dalla S.V. delle quali, peraltro, vengono solo citati articoli privi dei riferimenti di legge.

Si comunica, inoltre che non può essere accolta la richiesta di prescrizione, in quanto il legislatore è intervenuto non solo a posteriori, ma soprattutto ponendo in essere un intervento di carattere eccezionale di sanatoria, ancorando la determinazione delle somme arretrate a parametri predeterminati e vincolanti ai fini esclusivi della regularizzazione del rapporto locativo. Né, infine, è possibile accedere alla richiesta di maggiori rateizzazioni atteso che le leggi regionali in questione ne prevedono espressamente modalità diverse.

A ciò si aggiunga che la regolarizzazione, ai sensi delle leggi suindicate, è stata richiesta proprio dal suo cliente Sig. **SCHIFEO Tommaso** con istanza del 24/6/2008, registrata in atti di questo Iacp in data 24/6/2008 al prot. n° 8102, istanza nella quale, tra l'altro viene assunto e sottoscritto "l'impegno di pagare, anche ratealmente, tutti i canoni ed ogni altro onere dovuto secondo le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art.60 della Legge Regione Puglia n. 1 del 12.1.2005".

Per quanto concerne, ancora, le modalità di determinazione del canone, la quantificazione dell'importo computato sul 30% del totale (calcolato nel rigoroso rispetto delle specifiche norme della Legge Regione Puglia n.54/84 e s.m.i.) ed ogni ulteriore chiarimento richiesto, si conferma che la S.V. potrà prendere visione dei dati e dei relativi tabulati, tra i quali, in allegato, si invia copia del prospetto analitico delle somme dovute dal Sig. **SCHIFEO Tommaso**, e, nel caso, estrarne copia in collaborazione con il Sig. Cosimo Cannalire, responsabile del procedimento amministrativo.

Ciò premesso si comunica che il suo cliente potrà nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presentarsi negli Uffici del Settore Inquilinato di questo Iacp per la stipula del contratto di locazione solo dopo aver provveduto, preliminarmente, a versare secondo le modalità previste dalla legge, le somme arretrate così come notificate da questo Ente nonché gli assegni circolari non trasferibili per gli importi relativi alla tassa di registrazione e per il corrispettivo delle marche da bollo.

Si avverte, infine, che in caso di inottemperanza, trascorsi giorni 7 (sette) dalla presente, il Settore Legale di questo Istituto provvederà ad avviare le procedure ex art.22 della Legge Regione Puglia n.54/84 per il rilascio dell'alloggio.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Iacp - Tel.n.0831-225710.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Mario Quarta

M. Quarta

Can

**Istituto Autonomo per le Case Popolari
della provincia di Brindisi**
(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474)
Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. 12454

Brindisi, 29 SET. 2008

Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.

Studio Legale Avv. Fabio Leoci
Via P. Romano, 13
72100 Brindisi

Oggetto: Regularizzazione del rapporto locativo ai sensi della Legge Regione Puglia n.1 del 12.1.2005 –art.60 e Legge Regione Puglia n.40 del 31.12.2007 art.3 –comma 20. Elenco inquilini del Rione “Bozzano”- Brindisi-

Si fa seguito e riferimento alla vs/ note registrate in atti di questo IACP, riferite ai seguenti nominativi:

- ❖ DEL PRATO GIUSEPPE
- ❖ PIGNATELLI NATALIZIA
- ❖ CONFESSORE IRIS
- ❖ DE SOLDA GIOVANNA
- ❖ MARINARO ROSA
- ❖ GIGLIO SALVATORE
- ❖ CARBONE ANTONIO
- ❖ DE PAS RINALDO
- ❖ DE GIORGI COSIMO
- ❖ FERENTE DORINA
- ❖ MUOIO MARCELLO
- ❖ MARTINA MARIA
- ❖ CORSANO COSIMA
- ❖ SCHIFEO TOMMASO
- ❖ MOLLICA GIANCARLO
- ❖ GUZZON PAOLO
- ❖ CAVALERA LUIGI
- ❖ CARRISI LUIGI

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo IACP –Tel.n.0831-225710.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Franco Stasi

4 10 NIT 5742.1 ALBUIN VITA
Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro _____

Numero

1	2	1	3	1	2	5	6	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

☒

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di **BRINDISI**

Destinatario **STUDIO LEGATE AVV. FABIO LEOI**

Via **P. ROMANO N. 13**

C.A.P. **72100** Località **BRINDISI**

Firma per esteso del ricevente **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
☐ Inviati multipli a un unico destinatario
☐ Sottoscrizione filata

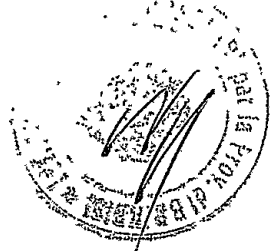
STUDIO LEGALE

LEOCI

Via P. Romano, 13 - 72100 BRINDISI - Tel. 0831/516155 - Fax 0831/516838

Avv. Fabio LEOCI
Avv. Luca LEOCI
Avv. Cosimo DE MICHELE
Dr. Salvatore ANELLI
Dr.ssa Romina FILOMENA
Dr.ssa Antonella DE TARANTO

23 LUG. 2008



L.A.C.P.	
C. BRINDISI	
Prot. N.	10417
Data	24 LUG. 2008

Brindisi li, 22 luglio 2008

Oggetto: Stipula contratto di locazione alloggio IACP Sig. SCHIFEO Tommaso, già assegnatario dello stesso.

Formulo la presente in nome e per conto del Sig. SCHIFEO Tommaso, il quale mi ha dato incarico di significarVi quanto segue.

Il mio assistito, ha ricevuto Vostra nota di invito alla formalizzazione del contratto di locazione dell'alloggio sito in Viale Europa n. 11 M 10 con identificazione Settore Inquilinato 9925, di cui alla determina n.756 del 2 luglio 2008, nella quale, tra l'altro, si chiedono pagamenti di canone arretrato dal 1987 al febbraio 2008 per un importo di €.11.312,03.

Orbene, appare di palmare evidenza che, con tutta probabilità, codesta Amministrazione, risulta dimentica che il già assegnatario dell'alloggio in oggetto, ha dovuto affrontare ingenti spese ed oneri afferenti l'immobile assegnato e che, solo a causa esclusiva dell'Istituto, non è stato mai formalmente consegnato quantunque il possesso, all'epoca di cui innanzi, ebbe ad essere stato dato al mio assistito con buona pace dei soggetti in indirizzo.

Si rammenta infatti che, proprio al fine di evitare che altri soggetti estranei alla graduatoria, *sine titolo*, potessero abusivamente occupare i detti alloggi, sia l'amministrazione comunale che lo

St. Cannavale
27.7.2008

Stor
di Stor

50000

Al

BRINDISI

Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
Via G. B. Casimiro n.27
72100

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
In persona del Sindaco pro tempore
Piazza Matteotti
72100

Spett.le
COMUNE DI BRINDISI
Al Dirigente Ufficio Patrimonio- Case
Piazza Matteotti
72100

BRINDISI

IACP, ebbero a consigliare o comunque tollerare una anticipazione del possesso degli immobili, in considerazione anche che i singoli alloggi furono scelti dagli assegnatari (che oggi si vorrebbero regolarizzare) negli uffici dello IACP con apposita sottoscrizione delle piantine planimetriche.

All'uopo, parteciparono alla risoluzione di una sollecita consegna degli alloggi ultimati al rione Bozzano, sia l'allora Sindaco Dott. Ortese, che il Prefetto della città, il quale ultimo, per altro, con proprio provvedimento dichiarò il mio assistito custode dell'immobile.

A tal ultimo proposito, non può passare inosservato che SCHIFEO Tommaso, ha esplicitato tale *status* richiedendo un compenso all'indirizzo dello IACP per l'attività prestata che, solo oggi, verrebbe formalmente a cessare per il mutamento del titolo giuridico del possesso, e per il quale vanta un credito certo nei confronti dell'amministrazione.

Non solo, SCHIFEO Tommaso vanta un credito nei confronti delle amministrazioni in indirizzo per aver svolto di fatto mansioni di custode, per aver mantenuto il bene a proprie spese, per aver provveduto in proprio a tutti gli allacci necessari per le utenze, ecc., ma anche per tutte quelle opere, anche di straordinaria amministrazione, che nel corso del lungo tempo intercorso si sono rese necessarie, ancorché per aver apportato all'immobile notevoli e consistenti migliorie.

Proprio a questo ultimo proposito, si contesta decisamente l'esorbitante somma richiesta a titolo di canoni pregressi per ben €.11.312,03, non già e solo per l'oggettiva sproporzione esistente (ancorché in riferimento alla intervenuta prescrizione), ma anche per i criteri utilizzati al fine di addivenire a tale ultima somma. Ed infatti, non ci si può non chiedere come lo IACP abbia fatto a giungere ad una somma (pregressa) allorquando vengono a mancare proprio le voci di spesa che la legge avrebbe dovuto far carico sull'ente gestore. In tal senso si evidenzia che l'ente di gestione degli immobili comunali, NON HA MAI avuto ovvero affrontato alcuna spesa per gli immobili suddetti, avendo invece provveduto in tal senso gli effettivi assegnatari.

Orduque, a mente dell'art.19 della legge in materia di canoni per la edilizia popolare, il canone in questione (ancor più se pregresso) dovrebbe tener da conto principalmente:

- 1) **quota per spese generali ed amministrative:** tali spese non ci sono state in passato poiché, come detto, gli immobili sono stati curati in ogni loro parte, dagli assegnatari;
- 2) **quota dovuta per la manutenzione** (che dovrebbe essere espressamente prevista): assolutamente inesistente negli anni trascorsi poiché la manutenzione è stata effettuata dai possessori degli alloggi;
- 3) **quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi** derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per **consumi di acqua e energia elettrica** relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi: anche in quest'ultimo caso, appare evidente la inesistenza a carico dell'ente che amministra gli alloggi di alcun onere.

A questo punto, appare legittima la contestazione della somma dichiarata nella nota in riscontro, perché oggettivamente mancanti i presupposti innanzi dedotti.

Ad ogni buon conto, anche nella eventuale ipotesi di effettivo obbligo per il mio assistito di corrispondere gli arretrati così come quantificati, manca del tutto la possibilità, pur prevista dalla legge, di dilazionare l'importo per un periodo di non meno di 5 anni.

Tanto premesso, risultano evidenti quanto meno due aspetti fondamentali della vicenda che ci occupa, l'uno che acclara una inadempienza da parte dello IACP nella consegna degli alloggi e la stipula dei contratti all'epoca in cui furono terminati gli immobili, e l'altro che, quand'anche gli enti in indirizzo fossero davvero creditori di somme (?), anche gli assegnatari a cui si chiedono le stesse possono vantare un rilevante credito nei confronti dei soggetti in indirizzo.

A questo punto, rimarcando il valore della gerarchia delle fonti, ovvero la prevalenza delle leggi di stato sulla quella regionale lì dove contrasta con specifiche disposizioni (vedi per esempio la dilazione del pagamento), sembrerebbe opportuno che entrambi gli enti a cui la presente è rivolta ad ogni effetto di legge, vogliano seriamente valutare una compensazione e/o riduzione dei rispettivi crediti e debiti, si da bonariamente risolvere la *vexata questio* e, soprattutto, al fine di evitare pericolosi squilibri sociali in persone che, contrariamente ad altre vicende note nella nostra

realtà sociale, sono state a tutti gli effetti di legge, già a suo tempo dichiarate legittimamente assegnatari degli stessi alloggi a mezzo di apposita graduatoria.

All'uopo, SCHIFEO Tommaso, con la presente, manifesta la propria volontà alla sottoscrizione del contratto come da invito di codesto Ente, allegando alla presente anche le ricevute di versamento afferenti il deposito cauzionale e la mensilità oggettiva, chiedendo apposito riscontro per il giorno, il luogo e l'ora in cui tale adempimento deve essere espletato, naturalmente riservandosi, in caso di esito negativo di un bonario componimento, di tutelare i propri diritti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Si osserva infine che, rispetto alla richiesta, formalmente legittima in quanto derivante da disposizione di legge, ma ben meno nella sostanza, con cui lo IACP chiede somme a titolo di arretrati, il Sig. SCHIFEO Tommaso risulta essere maggiormente creditore nei confronti degli enti in indirizzo, e tanto al fine di procedere anche secondo la convenienza degli enti rispetto a quanto proposto nella presente.

Con ogni e più ampia riserva nel caso di infruttuoso riscontro, ed in attesa della convocazione per la formalizzazione del contratto locativo.

Distinti saluti.

Per dato e rato quanto ivi contenuto

Sig. SCHIFEO Tommaso

Schileo Tommaso

Avv. Fabio LEOCI

CONTI GORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta



sul
C/C n. 203729 di Euro 11.312,03

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:

111010743638/0
SCHIEFO TOMMASO
VIALE EUROPA 11 M10
72100 BRINDISI

30% Importo Dovuto Regolarizzazione
Scadenza: 10/06/2008

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI GORRENTI POSTALI Ricevuta di Accedito BancoPosta



sul C/C n. 203729

TD 896

Intestato a:

I.A.C.P. - VINC. E IMPIGNORABILE
SENSI ART.2 C.85 LEGGE 23.12.96 662

000000152970806879

Eseguito da:

SCHIEFO TOMMASO
VIALE EUROPA 11 M10
72100 BRINDISI

30% Importo Dovuto Regolarizzazione

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Importo in euro

numero conto

14

<000000152970806879>

00011312+03>

00203729<

896>

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. 2620

Data 19/03/2008

**Settore Inquilinato
Raccomandata a.r.**

**111010743638 - 0
SCHIFEI TOMMASO
VIALE EUROPA, 11/M/10
72100 BRINDISI**

Oggetto: Legge Regione Puglia n. 1 del 12.01.2005-Art.60 - Legge Regione Puglia n. 40 del 31.12.2007 -art. 3 comma 20 - Regolarizzazione rapporto locativo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Trasmissione modulo-domanda.

Con la legge n. 40 del 31.12.2007, all'art. 3-comma 20-, la Regione Puglia ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione del rapporto locativo, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei confronti di quanti li occupino senza titolo, alla data del 30 novembre 2004 e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore.

Com'è noto, la legge in questione prevede, tra l'altro, che alle stesse condizioni, possono chiedere la regolarizzazione anche coloro i quali hanno ottenuto in concessione l'alloggio di erp in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia.

Tutto ciò premesso, questo Istituto, d'intesa con il Comune di Brindisi, al fine di consentire di regolarizzare la vs/ situazione alloggiativa, con la presente, in allegato, invia modulo-domanda che, debitamente compilato e firmato, dovrà essere presentato dalla S.V. a questo Istituto per i successivi adempimenti.

In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della presente, questo Istituto provvederà ad avviare le procedure di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dalla S.V..

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cosimo Cannalire, dipendente di questo Istituto che potrà essere contattato, anche telefonicamente per informazioni e chiarimenti, al n. 0831/225710.

Distinti saluti,

**Il Responsabile Settore
Patrimonio-Casa del Comune di Brindisi
Dott. Arch. Valerio Costantino**

**Il Responsabile Settore Inquilinato Iacp
Dott. Franco Stasi**

21

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX VERADEI) - St. 13 Ed. 07/05



Da restituire a



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13332508779

2

Numero

BRINDISI

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

111010743638 0

Via

SCHIFEI TOMMASO

VIALE EUROPA

72100 BRINDISI

C.A.P.

Località

11 M 10

C.P.O.

3213/08

L. Tommaso

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

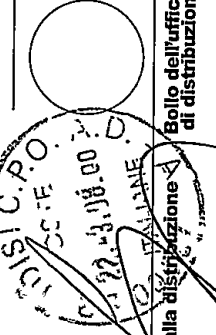
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata al sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

• Invii multipli a un unico destinatario

• Sottoscrizione rifiutata



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

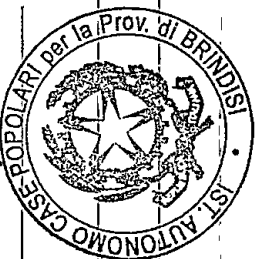
EP 0683/EP 0605 - Mod. 23 IP - MOD. 01304 (EX 10423) - St. [3] Ed. 0705



A. R.

postaprioritaria

Da restituire a _____



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

12913126306

Numero

8

BRINDISI

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Loc. _____

STUDIO LEGALE LEOCI
VIA P.ROMANO 13
72100 BRINDISI

6/8/08

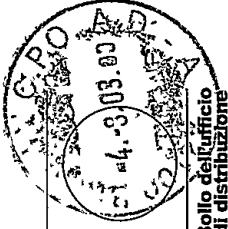
Donato Pinogelli

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09/04/01:

☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Scotizzazione rifiutata

Ata

Posteitaliane

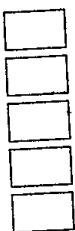


A. R.
postaprioritaria

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 JP - MOD. 01304 (EX VISA 229) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a _____



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero 129131927768

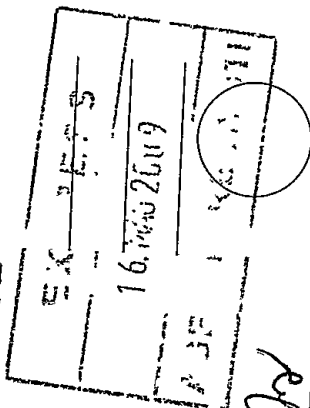
Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di **BRINDISI**

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Località _____

111010743638
SCHIFEO TOMMASO
VIALE EUROPA 11 / M / 10
72100 BRINDISI



Schifio Tommaso 16.04.2009 *GR*

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____

Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Annunci

Posteitaliane

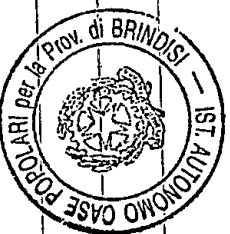
Avviso di ricevimento

EP 0633/EP 0505 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304 (ex 184/423) - St. [3] Ed. 07/05



A. R.
postaprioritaria

Da restituire a



Mrs. Lamm,

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

12913126202

Numero

2

BRINDISI

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

SCHIFE TOMMASO

111010743638 0

Via

VIALE EUROPA

11 M 10

C.A.P.

Località

72100 BRINDISI

S. Lamm

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma del

AGENZIA RECAPITI

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

• Invi multipli a un unico destinatario

• Sottoscrizione rifiutata

